



CIRCOLARE

Unità Operativa: Edilizia e Territorio
N. documento: 05 /2013
Tipologia: Circolare

OGGETTO: circolare in materia di applicazione delle distanze previste dal Codice della Strada per il territorio agricolo

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.G.C. n. 40 del 10 febbraio 2012, è stata approvata in via definitiva la nuova classificazione delle strade e delimitazione del centro abitato in conformità all'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", successivamente aggiornata con D.G.C. n. 162 del 04.09.2012;

VISTI

- il "Nuovo codice della strada" (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.);
- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii.);
- il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con D.C.C. n. 60 del 21.11.2012;

DATO ATTO che l'art. D9 delle NTA del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio esplicitamente richiama il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", disponendo che le fasce di rispetto in relazione a ciascuna tipologia di strada siano individuate nella misura dettata dagli artt. 26, 27 e 28 del citato Regolamento;

TENUTO CONTO che il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce distanze minime dal confine stradale per l'edificazione fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone "previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi";

DATO ATTO che il vigente P.G.T. non riporta la definizione di aree "edificabili" o "trasformabili" e tuttavia detta una disciplina specifica relativa alle modalità di intervento per destinazioni d'uso riferibile a titoli abilitativi diretti, ancorché eventualmente convenzionati;

RILEVATO che nella trattazione delle richieste di permessi di costruire e delle pratiche edilizie in genere sono sorti problemi interpretativi circa la sussistenza del requisito di trasformabilità edilizia per le zone agricole in considerazione dei bassi indici di edificabilità consentiti;

RICHIAMATO il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria" approvato con D.C.C. n. 35 del 28.05.2012 che riporta all'art. 4 la definizione di area fabbricabile specificando la disciplina dei terreni agricoli, secondo il quale si intende:

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Edilizia

Via Gandolfo 11 46100 Mantova
T. +39 0376 338666 F. +39 0376 2738036
sportellounico@comune.mantova.gov.it
PEC: suap@pec.comune.mantova.it
www.comune.mantova.it

Apertura al pubblico

lun., mar., merc., ven 8.30-12.30
giovedì 8.30-16.00
sabato (solo anagrafe) 8.30-11.30



Il Comune di Mantova è registrato EMAS e certificato UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004



- **per area fabbricabile:** qualsiasi terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti di pianificazione adottati dal Comune, eccetto i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali in possesso dei requisiti di legge, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali;
- **per terreno agricolo:** il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse;

ATTESO che la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "*Legge per il governo del territorio*" introduce norme in materia di edificazione delle aree destinate all'agricoltura distinguendo interventi e tipologie di interventi ammissibili secondo presupposti soggettivi ed oggettivi, in relazione alla sussistenza o meno di un'attività agricola e della conduzione del relativo fondo;

CONSIDERATO quindi che in ambito agricolo la potenzialità edificatoria e l'applicazione dei relativi parametri urbanistici dipende non tanto dalla definizione urbanistica che ne dà lo strumento di governo del territorio, quanto dalle attività che su di esso si svolgono, e che, al di fuori delle aree agricole che il P.G.T. definisce come soggette a trasformazione, sul territorio agricolo gli interventi edilizi possono essere realizzati con titolo abilitativo diretto;

CONSIDERATO inoltre che il vigente P.G.T. disciplina e consente trasformazioni all'interno del territorio agricolo, ivi compresi interventi su edifici per i quali l'attività agricola risulti dismessa;

DISPONE

Che ai fini dell'applicazione delle distanze previste dal Codice della Strada ed in analogia a quanto definito dal "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*" siano considerate:

- aree **edificabili** quelle parti del territorio agricolo non destinate alla conduzione del fondo o all'attività agricola e che pertanto, per tali aree situate fuori dai centri abitati, si debbano rispettare le seguenti distanze:
 - 30m per le strade classificate di tipo A
 - 20m per le strade classificate di tipo B
 - 10m per le strade classificate di tipo C
- aree **non edificabili** quelle parti del territorio agricolo sulle quali insiste un'attività in essere finalizzata alla conduzione del fondo agricolo, e che, per tali aree situate fuori dai centri abitati, vengano osservate le seguenti distanze:
 - 60m per le strade classificate di tipo A
 - 40m per le strade classificate di tipo B
 - 30m per le strade classificate di tipo C

Mantova, lì 6 settembre 2013

IL DIRIGENTE
Dr. Alberto Rosignoli